

SCHEMA DI LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

Tra

la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, in persona del Dirigente Generale -----
-----, domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Generale per le Politiche
Agricole e Forestali, via V. Verrastro, 10 Potenza

e

il Professionista -----nato a -----, e residente -----
-----, C.F. ----- Pec: -----;
P.IVA: ----- ;

PREMESSO che

- L.R. n. 2/1995, art. 34, come modificato dalla L.R. n. 20/2008, art. 55 comma 2;
- D.G.R. n. 2203 del 29 dicembre 2008 pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 26 gennaio 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 55 comma 2 della L R n. 20/2008;
- D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014;
- D.G.R. n. 782 del 23 novembre 2022;
- che in attuazione della D.G.R. n. 2203 del 29 dicembre 2008 pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 26 gennaio 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 55 comma 2 della L R n. 20/2008 la Regione Basilicata affiderà incarichi per la stima dei danni relativi ai sinistri stradali causati dalla fauna selvatica;
- che in data ----- è stata adottata la D.D. della Direzione Generale, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la formazione di un elenco (short list) di professionisti esperti - periti assicurativi - per il conferimento di incarichi volti all'accertamento, stima e supporto tecnico alla Regione Basilicata nella valutazione dei danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli in ambito extragiudiziale e/o giudiziale e lo schema di lettera di incarico/contratto per la disciplina del rapporto di lavoro, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BURB) n. ----- del -----;
- che in data ----- è stata adottata la D.D. della Direzione Generale n. -----
-----, con la quale si approva la graduatoria di cui all'avviso;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di incarico professionale.

Articolo 2

Oggetto dell'incarico

L'incarico prevede attività di accertamento tecnico, ivi compresa la ricognizione delle condizioni dell'area finalizzata alla ricostituzione delle condizioni reali del sito in cui è avvenuto il sinistro stradale, stima dei danni per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica ai veicoli sul territorio di

competenza della Regione Basilicata, nonché assistenza e supporto all'ente nell'attività transattiva/stragiudiziale sul *quantum debeatur* e predisposizione di fascicolo prodromo all'instaurazione di un eventuale giudizio. L'attività dovrà essere svolta con la massima celerità, compatibilmente con la tipologia del sinistro. Il perito, qualora insorga una controversia dovrà confermare la sua perizia in sede giudiziaria. Laddove richiesto, il professionista dovrà presenziare a riunioni o incontri di lavoro con l'Ufficio competente, da concordare preventivamente e compatibilmente con gli impegni reciproci. Inoltre, sarà suo dovere rendersi reperibile, mediante comunicazione del numero di telefono cellulare all'Ufficio competente.

L'incarico in funzione della tipologia (Tipo A, B o C) si articola, altresì, nelle seguenti prestazioni:

TIPO A: Stima dei danni (su tutti i sinistri ed in particolare nei casi di cui all'art. 55 L.R. n. 20/2008)

- Determinazione dell'importo del danno a cose ed ove necessario accertamento delle operazioni di riparazione del danno per accertare l'effettiva riparazione del veicolo danneggiato;
- La perizia deve essere corredata da stima analitica del danno (con indicazione dei costi di listino dei ricambi e delle ore di manodopera), documentazione fotografica del danno (ad integrazione di quella già fornita dal danneggiato), documentazione fotografica ed eventuali campioni delle tracce lasciate dall'animale (ad es. peli o sangue); ogni altro elemento ritenuto utile alla verifica dei danni denunciati.

TIPO B: Stima dei danni + accertamento della dinamica dell'evento incidentale (su sinistri per i quali non si applichi l'art. 55 L.R. n. 20/2008)

- Determinazione dell'importo del danno a cose ed ove necessario accertamento delle operazioni di riparazione del danno per accertare l'effettiva riparazione del veicolo danneggiato;
- La perizia deve essere corredata da stima analitica del danno (con indicazione dei costi di listino dei ricambi e delle ore di manodopera), documentazione fotografica del danno (ad integrazione di quella già fornita dal danneggiato), documentazione fotografica ed eventuali campioni delle tracce lasciate dall'animale (ad es. peli o sangue); ogni altro elemento ritenuto utile alla verifica dei danni denunciati;
- Attività investigative volte ad individuare eventuali elementi di colpa da parte del conducente della vettura e a verificare l'attendibilità di eventuali testimoni.

TIPO C: Stima dei danni + ricostruzione della dinamica dell'evento incidentale (su sinistri per i quali non si applichi l'art. 55 L.R. n. 20/2008 con probabile costo medio superiore ad € 8.000,00 o presenza di feriti e/o lesioni personali)

- Determinazione dell'importo del danno a cose ed ove necessario accertamento delle operazioni di riparazione del danno per accertare l'effettiva riparazione del veicolo danneggiato;

- La perizia deve essere corredata da stima analitica del danno (con indicazione dei costi di listino dei ricambi e delle ore di manodopera), documentazione fotografica del danno (ad integrazione di quella già fornita dal danneggiato), documentazione fotografica ed eventuali campioni delle tracce lasciate dall'animale (ad es. peli o sangue); ogni altro elemento ritenuto utile alla verifica dei danni denunciati;
- Analisi e ricostruzione della dinamica e della cinematica dell'incidente stradale con la valutazione delle condotte di guida e l'attribuzione in via eziologica di elementi di responsabilità e/o corresponsabilità;
- Attività investigative volte ad individuare eventuali elementi di colpa da parte del conducente della vettura e a verificare l'attendibilità di eventuali testimoni.

Art. 3

Durata dell'incarico

Gli uffici regionali provvederanno a trasmettere tempestivamente al professionista incaricato le istanze (con i relativi allegati) presentate dai danneggiati.

L'attività dovrà essere svolta con la massima celerità, compatibilmente con la tipologia del sinistro; ciascun incarico (comprensivo di più pratiche) dovrà essere espletato comunque nel termine massimo di giorni 30 (trenta) dall'affidamento, salvo documentate esigenze.

L'incarico avrà durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, per un numero massimo di pratiche così come previsto dall'art. 10 del presente avviso.

Articolo 4

Svolgimento dell'incarico

Il Professionista si impegna a svolgere le attività di cui al precedente art. 2 sul territorio di competenza della Regione Basilicata, è eseguita personalmente dal professionista, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, coordinandosi con il competente Ufficio regionale.

Articolo 5

Obblighi del professionista

Il Professionista si impegna a svolgere le attività oggetto del presente incarico secondo le modalità ed i termini stabiliti e concordati con il Committente e, in ogni caso, a svolgere la propria opera con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il Committente può richiedere al Professionista di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Al termine dell'incarico il professionista consegnerà al competente ufficio la documentazione di cui all'art. 2.

Il perito, qualora insorga una controversia dovrà confermare la sua perizia in sede giudiziaria. Laddove richiesto, il professionista dovrà presenziare a riunioni o incontri di lavoro con l'Ufficio competente, da concordare preventivamente e compatibilmente con gli impegni reciproci. Inoltre, sarà suo dovere rendersi reperibile, mediante comunicazione del numero di telefono cellulare all'Ufficio competente.

Inoltre, si impegna a non assumere e/o a rinunciare, per tutta la durata dell'incarico conferito ad incarichi contro la Regione Basilicata.

Articolo 6

Compenso e modalità di pagamento

Il compenso forfettario spettante al professionista è fissato a seconda della prestazione in:

- € 55,00 (IVA inclusa), tipo A per singola perizia;
- € 120,00 (IVA inclusa), tipo B per singola perizia;
- € 2.000,00 (IVA inclusa), tipo C per singola perizia.

La liquidazione dell'importo verrà remunerata in base all'attività e alle prestazioni effettivamente svolte e dettagliatamente rendicontate, nel rispetto degli obblighi di legge, su presentazione di regolare fattura elettronica ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 7

Inadempimento e clausola compromissoria

L'incarico potrà essere revocato sia nelle ipotesi previste dal codice civile per la manifesta inottemperanza degli adempimenti previsti dalla normativa a carico del perito nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di conferimento dell'incarico professionale.

La cancellazione degli iscritti della short list sarà disposta d'ufficio nei casi:

- perdita dei requisiti d'inserimento;
- accertata grave inadempienza nello svolgimento delle attività;
- richiesta dell'interessato;
- cause intentate contro la Regione Basilicata;
- mancata accettazione, senza giustificato motivo, dell'incarico proposto.

Il committente in caso di inadempimento del professionista e previa diffida ad adempiere mediante pec, nel termine di un ulteriore 30 giorni (trenta), può risolvere *ipso iure* il presente contratto.

Articolo 8

Incompatibilità

Il Professionista incaricato dichiara, sotto la sua personale responsabilità consapevole delle conseguenze anche penali di dichiarazioni mendaci, di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e delle previsioni contrattuali e si impegnerà espressamente a non svolgere, in relazione alle questioni trattate, attività anche professionali che configurino conflitto di interesse con la Regione.

Articolo 9

Modifiche o aggiunte

Le disposizioni del presente atto potranno essere modificate o integrate solo con atti aggiuntivi o modificativi, concordati tra le parti.

Articolo 10

Divieto di cessione dell'incarico

Il presente incarico non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11
Trattamento dei dati personali

Il committente ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., informa il “professionista” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 12
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia agli articoli 2222 e ss. del codice civile e ad ogni disposizione normativa vigente in materia

Articolo 13
Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse a seguito dell’interpretazione, esecuzione ed applicazione dell’incarico sia competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Articolo 14
Riservatezza

Il Professionista è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PROFESSIONISTA

IL DIRIGENTE GENERALE

Il “Professionista”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara espressamente di accettare tutti i seguenti articoli del presente atto di incarico.

IL PROFESSIONISTA
